



*TRIBUNALE DI LUCCA
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LUCCA
CAMERA PENALE DI LUCCA*

Protocollo per la liquidazione delle prestazioni professionali svolte dal difensore designato di ufficio e dal difensore di soggetti non abbienti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 30.05.2002 n. 115)

PREAMBOLO.

Riconosciuta l'esigenza di liquidare i compensi in modo oggettivo ed adeguato ad ogni fattispecie, migliorando la procedura ed i tempi di ogni fase processuale, si condividono alcuni criteri generali, per evitare possibili divergenze applicative a fronte di analoga attività.

Ciò permette di creare un circuito virtuoso, perché semplifica gli adempimenti di cancelleria, riduce i costi amministrativi, limita lo studio occorrente per ogni liquidazione, riduce la necessità di notifiche e attribuisce maggiore certezza alle aspettative delle parti.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

1. Istanza di ammissione.

A.1) Modalità di presentazione.

A.1.1) In udienza.

La richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato può essere avanzata, formulando espressa riserva del deposito dell'istanza scritta e degli eventuali documenti da allegare a quest'ultima:

- oralmente dall'indagato nel corso dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p. a seguito di esecuzione di misura cautelare coercitiva detentiva o della misura di sicurezza provvisoria, ex artt. 312 e 313 c.p.p.;
- oralmente dall'indagato in udienza g.i.p. di convalida dell'arresto o del fermo;

- oralmente dall'imputato presentato per la convalida dell'arresto e per il contestuale giudizio direttissimo;
- dall'interessato o dal suo difensore munito di procura speciale nel corso delle udienze camerali o dibattimentali

In questi casi gli effetti del beneficio decorreranno con efficacia retroattiva dal giorno della presentazione dell'istanza solo dal momento del provvedimento di ammissione del giudice.

A.1.2) Fuori udienza.

Può essere presentata :

- in cancelleria direttamente dall'interessato, che la sottoscrive in presenza di un cancelliere esibendo un documento d'identità.
- nell'ipotesi in cui l'interessato sia detenuto o internato l'istanza può essere presentata nei modi e forme previsti dall'art. 123 c.p.p.
- dal difensore (o da un suo incaricato). In questo caso, l'istanza deve essere sottoscritta dall'interessato, allegando copia del documento di identità del richiedente. Il difensore provvede ad autenticare la firma dell'assistito.
- Fatte salve le ipotesi previste di seguito, l'istante deve essere identificabile in modo certo attraverso un valido documento di identità o altro equipollente.
- Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, lo stato, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari – trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e pertanto effettuata nelle forme di legge - in calce alla fotocopia del documento, che i dati non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.

Nel caso l'interessato non sia munito di alcun documento d'identità, lo stato, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante autocertificazione, effettuata nelle forme di legge.

A.2) Contenuti dell'istanza.

L'istanza deve contenere:

- i contenuti previsti dalla legge a pena di inammissibilità.
- l'indicazione dei reati per i quali si procede o si è proceduto o, comunque, dei reati per i quali vi è iscrizione, in entrambi i casi se conosciuti (laddove possibile, allegare copia dell'atto da quale risulta tale elemento, ad esempio: avviso ex art. 415 bis c.p.p., certificato ex art. 335 c.p.p.).
- l'indicazione dei componenti del nucleo familiare e dei codici fiscali di tutti tali soggetti. Gli stranieri, comunitari ed extracomunitari, anche se irregolarmente presenti sul territorio dello Stato e gli apolidi, possono indicare, in luogo del numero di codice fiscale, i dati di cui all'art. 4 del D.P.R. n.605/73, ossia il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale.
- -l'autocertificazione.

L'interessato deve rilasciare l'autocertificazione dei redditi relativa al nucleo familiare. A tale fine, non sono necessarie autocertificazioni rilasciate dagli altri componenti del nucleo familiare, in quanto solo l'interessato assume la responsabilità penale e civile derivante da false attestazioni.

L'autocertificazione deve indicare tutti i cespiti percepiti nell'anno solare anteriore alla presentazione dell'istanza. Se non è ancora scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi l'autocertificazione dovrà indicare anche i redditi relativi all'ultima dichiarazione effettuata.

L'autocertificazione non può limitarsi a una generica e indeterminata affermazione di sussistenza delle condizioni di reddito richieste dalla legge e, in caso di reddito "zero", deve indicare le concrete fonti di sussistenza dell'interessato e del nucleo familiare.

In allegato alla autocertificazione si dovrà produrre (se disponibile) la dichiarazione dei redditi presentata, e per coloro che non hanno obbligo di presentazione, il Mod.730 o il certificato dei Servizi di assistenza Sociale del Comune di residenza attestante lo stato di indigenza o la dichiarazione ISEE.

In caso d'indisponibilità di tale documentazione, è preferibile che nell'istanza siano specificate le motivazioni che impediscono l'allegazione.

Per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, correda l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto in essa indicato.

A tale fine è sufficiente dimostrare (ad esempio allegando all'istanza di ammissione al beneficio la relativa missiva) di aver inoltrato la richiesta.

Qualora la risposta da parte dell'autorità consolare competente non sia pervenuta entro 30 giorni dall'inoltro della richiesta stessa, l'interessato o il suo difensore informano il giudice competente di tale situazione, depositando, altresì, l'autocertificazione prevista dall'art. 94 DPR 115/2002 e il giudice, se ricorrono le altre condizioni di legge, ammette l'interessato al beneficio.

L'assenza di risposta da parte dell'autorità consolare competente non costituisce motivo ostativo all'ammissione al beneficio.

In ogni caso, la decisione sulla richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è emessa entro 45 (quarantacinque) giorni che decorrono dal giorno di deposito dell'istanza o dal giorno del deposito dell'autocertificazione ex art. 94 DPR 115/2002 nell'ipotesi di richiesta di certificazione all'autorità consolare competente.

B) Istanza di liquidazione

B.1) Modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione dei compensi e delle spese di persona ammessa al gratuito patrocinio

Ai sensi dell'art. 37 bis del D.L. n. 76/2020 recante "misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", la richiesta di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato e al difensore di ufficio sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica, individuata e regolata dal Direttore generale per i Sistemi informatici Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Tali istanze, con la relativa documentazione allegata, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il sistema SIAMM raggiungibile attraverso il sito del Ministero all'indirizzo web <https://lsg.giustizia.it/>.

Allo scopo di ottenere la liquidazione in udienza, gli avvocati dovranno produrre, all'ultima udienza, la copia dell'istanza di liquidazione caricata sul SIAMM, utilizzando il *format di istanza di liquidazione parte integrante* del presente protocollo, e la ricevuta rilasciata dal sistema SIAMM.

Le istanze inserite sul sistema SIAMM dovranno riportare il numero di registro di cancelleria relativo alla fase processuale per cui si chiede la liquidazione.

Le istanze compilate in maniera errata o incompleta saranno rifiutate dal Sistema e dovranno essere nuovamente inserite .

Nel caso in cui l'udienza (indicata come fine incarico) venisse per qualsiasi motivo rinviata, il Giudice non procederà alla liquidazione e provvederà a tale incombenza solo al momento in cui verrà definito il procedimento.

B.2) Contenuti dell'istanza di liquidazione dei compensi e delle spese di persona ammessa al gratuito patrocinio

L'istanza di liquidazione, oltre alla espressa dichiarazione di volersi avvalere del presente protocollo, deve contenere:

B.2.1 Il nome e cognome dell'assistito, il numero del registro generale assegnato al procedimento, l'organo giudicante, la data dell'udienza in cui è terminato il giudizio, nei casi in cui questo sia stato celebrato;

B.2.3 l'indicazione del decreto di ammissione al gratuito patrocinio dell'interessato con allegata la copia dell'istanza originaria e del provvedimento ammissivo;

B.2.4 l'indicazione del difensore richiedente, che dovrà essere in possesso dei requisiti di legge mediante la produzione del provvedimento di iscrizione nelle liste degli avvocati ammessi al patrocinio a spese dello Stato o atto equipollente (es. stampa della pagina personale dell'estratto dell'Albo Avvocati Sferabit etc.), e l'allegazione delle eventuali copie delle revocche e/o nomine depositate nel corso del procedimento da parte dell'assistito, nell'ipotesi in cui non si tratti dello stesso difensore indicato nell'istanza di ammissione;

B.2.5 copia degli atti relativi all'annullamento di eventuali provvedimenti di revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio dell'assistito;

B.2.6 le attività in concreto svolte dal difensore con riferimento alle varie fasi previste dalla tariffa professionale e la relativa quantificazione della richiesta, sia con riferimento alle singole fasi, che nel complesso, sulla base delle ipotesi – tipo (al presente protocollo sono allegati le ipotesi-tipo, già predisposte con i relativi calcoli, alle quali dovrà farsi riferimento *-nell'ipotesi in cui si intenda avvalersi del protocollo-*, inserendo quella che meglio si attaglia al caso concreto), nell'apposito format di istanza di liquidazione parte integrante del presente protocollo

B.2.7 il decreto di liquidazione, apposto in calce all'istanza, sulla base del formato allegato al presente protocollo costituente modello, redatto in conformità dello stesso, e sulla base dell'ipotesi standard di liquidazione individuata in concreto.

B.2.8 il Giudice, laddove riconosca la richiesta conforme all'indicazione dell'ipotesi- tipo, provvede alla liquidazione sulla base del presente protocollo; in caso contrario provvederà nei termini ordinari, determinando l'importo della liquidazione sulla base delle disposizioni vigenti; analogamente si provvederà nei termini ordinari e pertanto senza avvalersi del presente protocollo, laddove il difensore non ritenga di richiamarsi ad una delle ipotesi-tipo standardizzate ed avanzi una richiesta che ne fuoriesca;

C) Liquidazione dei compensi.

C.1) Liquidazione in favore del difensore di imputato/indagato ammesso al gratuito patrocinio.

Il Giudice, nell'ipotesi di accoglimento dell'ipotesi liquidativa individuata dal richiedente e richiesta come meglio specificato sopra, provvede alla liquidazione contestualmente alla lettura del dispositivo della sentenza o eventualmente al deposito del provvedimento definitivo della fase diverso dalla sentenza dibattimentale.

Nel primo caso la lettura equivale a notifica.

Il Giudice può provvedere alla liquidazione al momento del deposito delle motivazioni della sentenza dibattimentale o successivamente, laddove non

ritenga di condividere l'ipotesi-standard di liquidazione di cui all'istanza/formato o laddove non sia comunque possibile avvalersi delle condizioni del presente protocollo.

In ogni caso, la liquidazione riguarda esclusivamente la fase di riferimento in cui sono state svolte le prestazioni professionali.

C.2) Liquidazione in favore della parte civile ammessa al gratuito patrocinio.

Il Giudice, ai sensi dell'art. 110 del D.P.R. n. 115/2002, terzo comma, con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, se condanna l'imputato, non ammesso al gratuito patrocinio, al pagamento delle spese in favore della parte civile, viceversa ammessa al beneficio, dispone il pagamento in favore dello Stato con rivalsa nei confronti dell'imputato.

Il Giudice decide con provvedimento contenuto nel dispositivo della sentenza, ai sensi del 3° comma dell'art. 110 del D.P.R. n. 115/2002.

Al fine di consentire il relativo pagamento il Giudice dovrà provvedere, emettendo apposito decreto di pagamento, alla liquidazione dei compensi e delle spese della parte civile ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, in importo corrispondente a quello indicato in sentenza.

Laddove la difesa di parte civile intenda avvalersi del presente protocollo, dovrà presentare nei termini con i contenuti di cui ai punti precedenti del presente protocollo, apposita istanza di liquidazione redatta secondo le indicazioni di cui sopra, e ciò al fine di permettere al Giudice al momento della lettura del dispositivo o del deposito del provvedimento nei casi in cui ciò sia legato alla specifica procedura attivata, di disporre con relativo decreto anche il pagamento degli importi in suo favore, come indicati, ex art. 110 DPR 115/2002, nel dispositivo della sentenza emessa.

C.3) Liquidazione in favore del difensore degli altri soggetti o parti diverse da quelle sopra indicate.

Le procedure indicate nel presente protocollo relative alla la difesa di ufficio e al patrocinio a spese dello Stato, si applicano alle richieste di liquidazione presentate, a seconda dei casi, dal difensore:

- dell'ente imputato/indagato ex d.lgs 231/2001;
- del condannato;

- dell'internato.

DIFESA D'UFFICIO

D) Istanza di liquidazione del difensore d'ufficio

D.1) Diritto alla liquidazione.

Il diritto alla liquidazione compete al difensore nominato di ufficio e anche al sostituto designato ai sensi dell'art. 97, co 4° c.p.p, e che, a tale titolo, abbia sostituito anche il difensore di fiducia.

D.2) Modalità di presentazione dell'istanza

Ai sensi dell'art. 37 bis del Dl n. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", la richiesta di liquidazione dei compensi spettanti ai difensori della parte ammessa al Patrocinio a spese dello Stato e al difensore di ufficio sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica, individuata e regolata dal Direttore generale per i Sistemi informatici Automatizzati del Ministero della Giustizia.

Tali istanze, con la relativa documentazione allegata, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite il sistema SIAMM raggiungibile attraverso il sito del Ministero all'indirizzo web <https://lsg.giustizia.it/>.

Le istanze inserite sul sistema SIAMM dovranno riportare il numero di registro di cancelleria relativo alla fase processuale per cui si chiede la liquidazione.

L'istanza compilata in maniera errata o incompleta sarà rifiutata dal Sistema e dovrà essere nuovamente inserita .

D.3) Contenuti ed allegati dell'istanza

L'istanza di liquidazione deve contenere:

D.3.1 il nome e il cognome dell'assistito e, se conosciute le generalità complete, il numero del Registro Generale assegnato al procedimento, e l'organo giudicante;

D.3.2 il difensore deve inoltre allegare il decreto di nomina o l'atto equipollente da cui si possa risalire al conferimento dell'incarico;

D.3.3 le attività in concreto svolte dal difensore con riferimento alle varie fasi previste dalla tariffa professionale e la relativa quantificazione della richiesta, sia con riferimento alle singole fasi, che nel complesso, sulla base delle ipotesi – tipo (al presente protocollo sono allegati le ipotesi-tipo, già predisposte con i relativi calcoli, alle quali dovrà farsi riferimento *-nell'ipotesi in cui si intenda avvalersi del protocollo-*, inserendo quella che meglio si attaglia al caso concreto).

D.3.4 Il Giudice, laddove riconosca la richiesta conforme all'indicazione dell'ipotesi- tipo, provvede alla liquidazione sulla base del presente protocollo; in caso contrario provvede nei termini ordinari, determinando l'importo della liquidazione sulla base delle disposizioni vigenti; analogamente si provvederà nei termini ordinari e pertanto senza avvalersi del presente protocollo, laddove il difensore non ritenga di richiamarsi ad una delle ipotesi-tipo standardizzate ed avanzi una richiesta che ne fuoriesca;

D.4) Documentazione da allegare alla richiesta di liquidazione.

All'istanza deve essere allegata l'ulteriore documentazione di seguito indicata, necessaria per le ipotesi specificamente indicate.

D.4.1) Soggetto difeso: cittadino italiano residente nello Stato.

Il difensore dovrà allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- Atto di costituzione in mora con allegata la parcella recapitata a mezzo raccomandata a.r. all'assistito presso la residenza anagrafica o il domicilio dichiarato o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito esercita abitualmente la sua attività lavorativa.
- Atti della procedura di recupero del credito (ad esempio ricorso per decreto ingiuntivo ecc.) e atti del pignoramento negativo mobiliare o pignoramento presso terzi, con dichiarazione negativa del terzo, qualora risulti dagli atti lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'esistenza di crediti.

D.4.2) Soggetto difeso: straniero residente nel territorio dello Stato o titolare di permesso di soggiorno

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso, oltre ai documenti elencati sub D.4.1):

- Attestazione del consolato o dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà, mobiliari, immobiliari e non produce reddito nella sua terra d'origine (cfr. sentenza Corte Costituzionale 219/1995). E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta. Il giudice provvede alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 30 giorni dall'inoltro alla relativa autorità consolare, non potendo, comunque, l'assenza di risposta costituire motivo ostativo.

D.4.3) Soggetto difeso: cittadino italiano di fatto irreperibile, tale risultante dal fascicolo processuale.

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- nota spese e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso la residenza anagrafica, l'ultimo domicilio conosciuto, il domicilio dichiarato o eletto, se diverso dallo studio del legale o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa.
- verifica anagrafica aggiornata negativa.
- Certificazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) negativa.

D.4.4) Soggetto difeso: straniero compiutamente identificato, non residente in Italia e di fatto irreperibile

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- Nota spese e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito presso l'ultimo domicilio conosciuto in Italia (se esistente), il domicilio eventualmente dichiarato o eletto o, se risulta dagli atti, presso il luogo ove l'assistito ha esercitato la sua attività lavorativa in Italia.
- Verifica anagrafica aggiornata negative.
- Attestazione del Consolato e dell'ambasciata da cui risulti che l'assistito non ha proprietà mobiliari, immobiliari e non produce reddito nella sua

terra d'origine (Sentenza Corte Costituzionale 219/1995). E' sufficiente che il difensore dimostri di aver inoltrato la richiesta. Il giudice provvede alla liquidazione qualora la risposta non sia pervenuta entro 30 giorni dall'inoltro alla relativa autorità consolare, non potendo, comunque, l'assenza di risposta costituire motivo ostativo.

- Certificazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) negativa.

D.4.5) Soggetto difeso: straniero sedicente, senza fissa dimora, di fatto irreperibile

Il difensore deve allegare all'istanza di liquidazione del compenso i seguenti documenti:

- Atti del fascicolo processuale che evidenziano la mancanza di documenti, l'incertezza dell'identificazione, l'assenza di dimora o di domicilio in Italia.
- Se risulta, elezione o dichiarazione di domicilio in luogo diverso dallo studio del legale, parcella e atto di costituzione in mora di cui si sia tentato il recapito.
- Nell'ipotesi di cui al precedente numero, verifica anagrafica aggiornata negativa.
- Certificazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) negativa.

D.4.6) Soggetto difeso: dichiarato formalmente irreperibile o latitante

E' ammessa unicamente a favore del difensore di imputato che sia stato formalmente dichiarato irreperibile con decreto del pubblico ministero o del giudice pronunciato all'esito della procedura prevista dall'art. 159 c.p.p.

La disciplina si estende al latitante.

Lo status d'irreperibile deve esistere al momento della liquidazione.

All'istanza il difensore deve allegare:

- Il provvedimento di nomina quale difensore d'ufficio o un suo equipollente.

- Il decreto di formale dichiarazione di irreperibilità relativo alla fase per la quale si richiede la liquidazione, ovvero il decreto di dichiarazione della latitanza.
- La certificazione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) negativa.

D.5) Liquidazione dell'istanza.

D.5.1 La liquidazione surrogatoria a carico dello Stato comprende i compensi e le spese documentate per l'attività espletata in sede penale, come indicate nella parcella inviata all'assistito in sede stragiudiziale o come liquidate in sede giudiziale in sede di procedura ex art. 116 D.P.R. 115/2002, attivata vanamente, alla condizione che l'importo richiesto in sede di recupero corrisponda alla somma concordata con il presente protocollo in relazione alle varie ipotesi; altrimenti, il giudice può determinarsi diversamente sulla base delle disposizioni vigenti.

D.5.2 La liquidazione di cui sopra comprende anche i compensi e le spese eventualmente liquidati dall'autorità giudiziaria in sede di procedura ex art. 116 D.P.R. 115/2002, nell'esatta misura individuata in tale sede, oltre le spese e competenze relative all'eventuale fase di recupero del credito ed esecutiva, vanamente intentata, determinata su base forfettaria pari all' 80% del compenso liquidato dal giudice civile sulla base delle tabelle concordate dall'Ordine degli Avvocati con la sezione civile del Tribunale e l'Ufficio del Giudice di Pace, in caso di recupero mediante ricorso per decreto ingiuntivo. Laddove l'azione di recupero dovesse essere promossa dal difensore con un'azione diversa dal ricorso per decreto ingiuntivo, la somma da liquidarsi verrà determinata discrezionalmente dal giudice, in misura comunque non inferiore a quanto previsto nell'ipotesi di ricorso per decreto ingiuntivo.

D.5.3 Gli importi di cui al precedente punto D.5.2 vengono liquidati nei termini indicati alla condizione che la somma capitale richiesta a titolo di compensi all'assistito o in sede di recupero giudiziale ex art. 116 D.P.R. 115/2002 risulti

conforme alle somme concordate con il presente protocollo in relazione alle varie ipotesi; altrimenti, il giudice può determinarsi diversamente sulla base delle disposizioni vigenti.

D.5.4 Alla relativa liquidazione si procederà – laddove tempestivamente depositata e ove ricorrano le ipotesi disciplinate nel presente protocollo, non risultando necessario disattendere la richiesta per erroneità dell'ipotesi standard di importo liquidabile o per mancanza della documentazione da allegare, o per l'esigenza di accertamenti e verifiche – da parte del Giudice competente, una volta terminata la fase processuale di riferimento, entro 45 giorni dal deposito della richiesta o della scadenza del termine di trenta giorni, nel caso d'inoltro della richiesta di certificazione all'autorità consolare.

D.5.5 Il Giudice potrà richiedere, tramite la Cancelleria, anche a mezzo pec, di integrare le istanze che dovessero risultare in tutto o in parte prive della documentazione richiesta.

D.5.6 L'integrazione della documentazione o delle notizie o l'eventuale dichiarazione contenente i motivi che impediscono al soggetto di adempiere dovrà essere fornita entro 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra.

D.5.7 In difetto di deposito della documentazione o delle notizie richieste nel termine stabilito, l'istanza sarà rigettata.

D.5.8 Nel caso in cui il giudice ritenga fondate le motivazioni che impediscono al soggetto di adempiere può concedere un ulteriore termine sulla base delle esigenze rappresentate.

D.5.9 Nel caso, invece, in cui il giudice non ritenga fondate tali motivazioni rigetta l'istanza.

D.5.10 In sede di liquidazione, il giudice dispone, in ogni caso, il pagamento del rimborso forfettario ex art. 2 D.M. 55/2014, nella misura di legge, oltre all'IVA e a quanto dovuto per l'aumento previdenziale, nelle percentuali vigenti al momento di emissione della fattura.

DISPOSIZIONI FINALI


Il presente protocollo, al fine di consentirne la più ampia diffusione, entrerà in vigore a partire dal 1 settembre 2021.

Il Tribunale di Lucca, l'Ordine degli Avvocati di Lucca e la Camera Penale di Lucca si impegnano ad effettuare un costante controllo sull'attuazione del protocollo, anche al fine di suggerire le modifiche o le integrazioni che dovessero risultare necessarie.

Il presente protocollo si intende automaticamente aggiornato nel caso di intervenute variazioni della disciplina di cui al D.P.R. n. 115 del 30/05/2002.

Il Presidente del Tribunale f.f.

Dott. Gerardo Boragine




Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Lelia Parenti



Il Coordinatore Ufficio CIP/GUP

Dott. Simone Silvestri



Il Presidente della Camera Penale

Avv. Eros Baldini

